

NOTA INFORMATIVA SULL'AVVIO DEL SISTEMA DI GESTIONE DEI RAEE

Accordo per il regime transitorio (art. 16 Dm 185/07)

L'art. 16 del Regolamento approvato con Dm 25 settembre 2007, n. 185, prevede un regime transitorio definito mediante la stipula di un Accordo di programma "ponte" applicabile (secondo quanto riportato nello stesso art. 16) dal 1° settembre al 31 dicembre 2007. L'Accordo dovrà essere sottoscritto dal Ministero dell'ambiente, da ANCI, dalle rappresentanze nazionali dei produttori e distributori di Aee ed avrà ad oggetto la gestione ed il finanziamento dei Raee provenienti dai nuclei domestici nello stesso periodo.

L'Accordo impegna i produttori (tramite i Sistemi collettivi - CdC) a corrispondere forfettariamente, secondo definite modalità, le spese sostenute dai Comuni per il trasporto dai centri di raccolta e per il trattamento dei RAEE domestici raccolti nel proprio territorio secondo le attuali modalità organizzative ed operative, nel rispetto della normativa vigente.

Il contributo, anche se di competenza economica 2007, verrà erogato nel corso del 2008. L'ammontare del contributo complessivo è di 10 milioni di €, da cui vanno decurtati i costi dei servizi ANCI di gestione dell'Accordo nonché un ammontare pari al 30 % destinato alla realizzazione di nuovi centri di raccolta, laddove mancanti, il restante verrà ripartito dall'ANCI tra i Comuni in base ai dati MUD 2007 dichiarati dai Comuni stessi.

Per il citato finanziamento per la realizzazione di nuovi centri di raccolta, laddove mancanti, l'assegnazione ai Comuni avverrà nel 2008 a mezzo di un bando pubblico ANCI.

Scaduto il periodo transitorio, i rapporti tra Consorzi, Centro di coordinamento e Comuni saranno regolati dall'Accordo di programma previsto nell'art. 10, comma 2, lett. a) del Regolamento, al momento all'esame di ANCI e del Centro di coordinamento/Consorzi (v. paragrafo successivo).

I produttori, al fine di finanziare il contributo forfetario, potranno applicare l'Eco Contributo RAEE – ECR (o *visibile fee*) in fattura a partire da novembre 2007. I produttori che utilizzano l'internalizzazione dei costi per il trattamento (compreso il trasporto cominceranno invece a stanziare i relativi accantonamenti. Ovviamente tali oneri finanziari verranno scaricati, attraverso la catena distributiva, sul prezzo finale del bene ai consumatori. Alcuni Sistemi collettivi hanno già dato indicazione ai propri soci di iniziare ad applicare l'ECR (in fasce differenziate per tipo di apparecchiatura) a partire dal mese scorso.

Accordo "a regime" ANCI-CdC per il ritiro dei Raee domestici

Le condizioni generali per il ritiro dei Raee provenienti dal circuito domestico saranno definite, a regime, nell'ambito di un Accordo quadro che sarà stipulato dal Centro di coordinamento e dall'ANCI (cfr. art. 10, comma 2, lett. a)) e probabilmente dalla distribuzione, attualmente allo studio di un tavolo di lavoro costituito dalle due rappresentanze, a cui partecipano anche Federambiente e FISE in qualità di consulenti tecnici di ANCI.

L'Accordo a regime disciplinerà, in linea di massima:

- le caratteristiche tecniche ed organizzative del CdR
- il livello dei servizi forniti dal CdR
- le condizioni del conferimento al CdR
- le condizioni e modalità del ritiro da parte dei Sistemi collettivi (anche in relazione al tipo di CdR)
- l'attività di raccolta e trasmissione dei dati da parte del CdR
- aree particolari
- campagne di comunicazione
- modalità di attuazione dell'Accordo (convenzione)
- gestione e adeguamento dell'Accordo

La raccolta presso i centri comunali (piazzole) dovrà essere effettuata in base ai 5 raggruppamenti riportati in allegato al Regolamento e alla presente nota.

Il ritiro da parte dei Sistemi collettivi dovrà essere effettuato *“garantendo la razionalizzazione e l'omogeneità a livello territoriale dell'intervento”* (cfr. cit. lett. a)) che dovrà riguardare tutto il territorio italiano, e assicurando la tempestività del ritiro stesso grazie a tecnologie telematiche (lett. f)). In pratica il Centro di coordinamento agirà come un *call center* assicurando il ritiro dei RAEE dai centri di raccolta, compresi quelli comunali, e il successivo smistamento al Sistema collettivo competente per il conferimento agli impianti di trattamento.

AZIONI IN CORSO

Come anticipato nella circolare, per valutare come rendere più efficace la rete di raccolta nazionale, ottimizzando i costi di logistica, e consentire così l'attivazione dei ritiri a partire dal nuovo anno, il Centro di coordinamento ha invitato, con una propria lettera, tutti i Comuni a registrarsi presso il portale internet www.centrodiordinamentorae.it, che verrà attivato non appena accordate le future azioni con Anci. E' stato inoltre attivato un numero verde 800.903.146.

A sua volta ANCI ci ha informato di aver ~~ha~~ inviato ai Comuni una lettera spiegando che svolgerà un ruolo attivo con funzioni di monitoraggio su tutto il sistema, oltre ad offrire un servizio di supporto ai Comuni (help desk informativo).

Poiché è prevedibile, ed anzi pressoché certo, che possano verificarsi ritardi rispetto alla data fissata (1° gennaio 2008) per la presa in carico dei RAEE raccolti sul territorio comunale, l'Accordo dovrà necessariamente stabilire che, nelle more dell'effettivo avvio a regime del nuovo sistema ed al fine di evitare gravi disservizi e rischi per l'ambiente, i Comuni riceveranno probabilmente un corrispettivo dai produttori per le spese relative alle operazioni post-raccolta (trasporto agli impianti e trattamento), non più di competenza dei Comuni.

Problematiche connesse al corretto avvio del sistema Raee

Con particolare riguardo alla fase della raccolta, onde consentire l'avvio del sistema Raee, è necessario sciogliere alcuni nodi critici, primo dei quali riguarda la questione relativa alla semplificazione delle procedure amministrative per la gestione delle piazzole comunali (che assume contorni delicati considerate le tipologie di rifiuti - anche pericolosi - da queste gestiti). E' questo un problema sia di certezza del diritto, sia di omogeneità di applicazione della normativa sul territorio, dal momento che in alcune regioni o province le piazzole sono autorizzate, in altre no. In proposito si segnala la soluzione avanzata dal Governo nel testo di decreto correttivo del Codice ambientale approvato il 23 novembre scorso dal Consiglio dei Ministri (con probabile approvazione finale il prossimo 21 dicembre), consistente nella nuova definizione di “centro di raccolta” (nuova lettera cc) dell'art. 183, comma 2, D.Lgs. 152/06):

“cc) centro di raccolta: area presidiata ed allestita, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai cittadini per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento. La disciplina dei centri di raccolta è data con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata Stato - Regioni, città e autonomie locali, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281”

Tale definizione risulta finalizzata a far rientrare nella fase di raccolta anche la gestione effettuata presso la piazzola ed escludendo quindi quest'ultima dall'obbligo di autorizzazione allo stoccaggio. Uno dei problemi posti dalla stessa definizione (che comunque, in tema, non fa che ripetere il principio enunciato dallo stesso DLgs. 151/05 all'art. 19, comma 1) è che l'allestimento dell'area non deve comportare ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

Problematica connessa è quella della classificazione CER ai fini della gestione nei cinque raggruppamenti di Raee oggetto di raccolta separata in piazzola indicati nell'allegato al Dm 185/07 (v. allegato). Al riguardo, è stato posto dal Centro di coordinamento apposito quesito al Ministero e all'APAT per chiarire quale sia il codice CER da attribuire a ciascun raggruppamento, e in particolare se debba essere usato un codice per pericolosi o non pericolosi, considerate le tipologie di apparecchiature presenti nei raggruppamenti stessi. Il problema si pone in particolare per il Raggruppamento R4, che rappresenta una voce residuale dove dovrebbero confluire apparecchiature molto diverse, alcune delle quali caratterizzate dalla (eventuale) presenza di componenti pericolose. Risulta che APAT, allo stato, sarebbe orientata ad attribuire a tutti i raggruppamenti codici per rifiuti pericolosi. Ciò pone dei problemi, oltre che in relazione al regime amministrativo delle piazzole (autorizzazione, fideiussioni, VIA, ecc.) anche al fine del rispetto del divieto di miscelazione tra rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi previsto dall'art. 187 del Dlgs. 152/06 ed espressamente richiamato anche nel titolo dell'Allegato al Dm 185/07.

Da ultimo, si evidenzia che ANCI chiederà che la possibilità, da parte dei distributori, di conferire gratuitamente i RAEE ritirati dai clienti (possibilità prevista dall'art 6, comma 1, lett. a) decreto 151/05), possa essere esercitata compatibilmente con le capacità ricettive del punto di raccolta comunale e comunque con modalità da concordarsi con il gestore del centro di raccolta, anche in relazione al regolamento vigente per lo stesso centro di raccolta.

Decreto 25 Settembre 2007 , n. 185

(articolo 9, comma 3 e articolo 10 comma 2, lettere a e h)

Raggruppamenti di RAEE che devono essere effettuati dai centri di raccolta di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, fatto salvo il disposto di cui all'articolo 187 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, relativo al divieto di miscelazione dei rifiuti pericolosi.

Raggruppamento 1 - Freddo e clima: rientrano in tale raggruppamento le seguenti categorie di cui all'allegato 1B del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.17.

Raggruppamento 2 - Altri grandi bianchi: rientrano in tale raggruppamento le seguenti categorie di cui all'allegato 1B del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151: da 1.5 a 1.16 e 1.18.

Raggruppamento 3 - TV e Monitor.

Raggruppamento 4 - IT e Consumer electronics, apparecchi di illuminazione (privati delle sorgenti luminose). PED e altro: rientrano in tale raggruppamento le seguenti categorie di cui all'allegato 1B del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151: 3 e 4, tranne quelle rientranti nel raggruppamento 3, 5.1 e tutte le categorie non menzionate negli altri raggruppamenti di cui al presente allegato.

Raggruppamento 5 - Sorgenti luminose: rientrano in tale raggruppamento le seguenti categorie di cui all'allegato 1B del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151: da 5.2 a 5.5.